Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 160 del 10 luglio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 165

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni concernenti la dichiarazione di notevole interesse pubblico di talune aree

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 19 maggio 2008.

Comune di Sirmione - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero specchio lacuale (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136 lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007307).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 2 agosto 1988, della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Brescia, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento dell'intero specchio lacuale del Comune di Sirmione, nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 di cui all'art. 1 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, ora lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 2 agosto 1988 della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Brescia all'albo pretorio del Comune di Sirmione in data 24 agosto 1988;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n.1 del 25 gennaio 2007, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero specchio lacuale in Comune di Sirmione, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25 gennaio 2007 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, all'albo pretorio del Comune di Sirmione in data 2 maggio 2007;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'eccezionale valore paesistico dei luoghi in rapporto con il lago e la necessità di tutelare non solo la percepibilità da terra dei quadri visuali costituiti dal lago e dallo sfondo montano, ma altresì la libera visuale delle sponde e degli elementi paesaggistici di notevole rilievo che le compongono e percepibili dal lago stesso. La vista della sponda dal lago deve essere quindi salvaguardata da ogni eventuale ostacolo che comprometterebbe gli interessi pubblici di carattere generale connessi alla tutela paesaggistica sia dei quadri panoramici, sia della riconoscibilità e integrità di un sito di elevata notorietà e rilevanza

identitaria oltre che di particolare interesse archeologico, come testimoniato dalla presenza di reperti in area di sponda e di bagnasciuga.

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'intero specchio lacuale del Comune di Sirmione per le motivazioni espresse in premessa;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area, restituito graficamente nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, quello di seguito specificato:
   - a est il confine amministrativo della Regione Veneto;
   - a nord e a ovest i confini amministrativi dei comuni rivieraschi bresciani;
   - a sud la terraferma del Comune di Sirmione;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione specificati nell'Allegato 2 - "Criteri di gestione paesaggistica delle trasformazioni" - che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Sirmione, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELL'INTERO SPECCHIO LACUALE IN COMUNE DI SIRMIONE

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI

Ttutela paesaggistica dell'intero specchio lacuale di Sirmione

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Sono comunque da applicarsi, per quanto qui non specificato, i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri e specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni:

- i moli di attracco dovranno essere preferibilmente realizzati con paramento esterno in pietra locale a spacco, da prolungarsi sino alla parte ancorata al fondo, al fine di mascherare alla vista lo zoccolo di fondazione, anche in presenza di eccezionali escursioni del livello dell'acqua;
- i nuovi pontili sono da realizzarsi preferibilmente secondo tipologie galleggianti, fatto salvo i pontili in legno di modeste dimensioni che per modalità costruttive e misura si riferiscono alle tipologie tradizionali locali;
- i pontili galleggianti dovranno avere il pagliolato in legno con base flottante per seguire l'andamento del livello lacuale, gli elementi strutturali in metallo dovranno essere tinteggiati con colore idoneo e coerente con il contesto;
- nella scelta localizzativa di nuovi manufatti per l'attracco lacuale come di strutture galleggianti di servizio si dovrà comunque sempre valutare l'eventuale alterazione della percezione visiva da e verso lago provocata dagli stessi;
- i progetti di adeguamento e ristrutturazione di porti e attracchi dovranno essere tesi al restauro dei manufatti storici, in ogni caso l'eventuale ampliamento, dovrà "dialogare" con le preesistenze "armonizzandosi" con esse per scelte tipologiche, materiche e coerenza dimensionale;
- dovrà essere di massima evitato l'attracco "fisso" di piattaforme galleggianti e natanti adibiti a servizi ristoro, funzioni di tipo commerciale, o altro. Qualora se ne rilevi la necessità dovranno essere valutate localizzazione e caratteristiche tipo-morfologiche di tali manufatti, tenendo conto dei criteri sopra esposti;
- l'eventuale sistemazione delle sponde lacuali dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di pietrame, o là dove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, avendo cura di mantenere la naturalità esistente (canneti e altro);
- tutti gli interventi, o insieme di interventi, che comportino, per dimensioni e caratteristiche proprie, un'alterazione sostanziale e percettiva della linea di costa e dell'organizzazione in essere degli attracchi, sono comunque da valutarsi all'interno di uno studio paesaggistico di dettaglio, esteso ad un significativo ambito di contorno, al fine

di valutarne appieno l'impatto e quindi l'ammissibilità paesaggistica in relazione alle finalità di tutela del sistema lacuale di Sirmione;

- ogni intervento a riva lago che comporti scavi nel sottosuolo anche di modesta entità deve essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza Archeologica competente. Ciò al fine di permettere di valutare la compatibilità delle opere progettate con la salvaguardia di eventuali depositi archeologici sepolti tutelati ai sensi del D.L. n.42 del 22.1.2004 e s.m.i. L'intero comprensorio della penisola di Sirmione è infatti ritenuto di interesse archeologico per la fitta presenza di insediamenti antichi d'età preistorica, romana e medievale.

08A04688

DELIBERAZIONE 19 maggio 2008.

Comune di Desenzano del Garda e Sirmione - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area retrostante la Riviera del lago di Garda (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007308).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 25.09.87, della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Brescia, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento dell'area retrostante la riviera del lago di Garda, nei comuni di Desenzano del Garda e Sirmione, nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4, di cui all'art. 1 della legge 29.06.1939 n. 1497, ora lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 25.09.87 della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Brescia agli Albi Pretori del Comuni di Desenzano del Garda il 30.09.87 e del Comune di Sirmione il 01.10.87;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n.1 del 25.01.07, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area retrostante la riviera del lago di Garda nei Comuni di Desenzano del Garda e Sirmione e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25.01.07 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, agli Albi Pretori del Comune di Desenzano del Garda il 26.04.07 e del Comune di Sirmione il 02.05.07;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici che riconosce la rilevanza paesaggistica di questo brano di paesaggio tradizionale del Basso Garda, delimitato dalla strada statale 11 e dalla ferrovia Milano-Brescia, contraddistinto dal felice rapporto tra la fascia costiera di elevate qualità paesistiche ed il retroterra delle colline moreniche, a loro volta tutelate, e da una trama agricola ancora leggibile sul territorio punteggiata da una serie di cascine non prive di connotazioni storiche e di sicuro significato testimoniale (in particolare C. Todeschino e C. Palazzo in Comune di Sirmione; C. Leoni in Comune di Desenzano). Ambito di connessione e relazione tra il lago e le retrostanti colline moreniche, che va a completare il sistema di tutele paesaggistiche in essere che riguardano

sia le colline suddette che le sponde lacuali, e che vede la presenza, in località Garbella e territorio circostante, di aree di interesse archeologico.

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area retrostante la riviera del lago di Garda sita nei Comuni di Desenzano del Garda e Sirmione, per le motivazioni espresse in premessa;

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area, restituito graficamente nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione, quello di seguito specificato:
   - Comune di Desenzano del Garda: a est il confine con il Comune di Sirmione; a sud la ferrovia Milano-Brescia; a ovest la strada S. Martino della Battaglia – Villa Arriga; a nord la S.S. 11;
   - Comune di Sirmione: la parte di territorio a sud della S.S. 11 e delimitata dai confini comunali;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione specificati nell'Allegato 2 - "Criteri di gestione paesaggistica delle trasformazioni" - che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa ai comuni di Desenzano del Garda e Sirmione, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELL'AREA RETROSTANTE LA RIVIERA DEL LAGO DI GARDA NEI COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA E SIRMIONE
LAGO DI GARDA
(BENACO)
LAGO DI GARDA
(BENACO)
Comuni di Desenzano del Garda (BS) e Sirmione (BS)
Ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico
Confini comunali
1:25.000

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI

Ambito di tutela paesaggistica sull'area retrostante la riviera del lago di Garda nei Comuni di Sirmione e Desenzano del Garda

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri e specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni:

- i canali (ganfi) esistenti all'interno delle aree agricole dovranno essere salvaguardati, preservandone la permeabilità e la vegetazione ripariale, in quanto elementi caratterizzanti, insieme alle strade poderali e ai filari residui, l'ambito del "Lugana";

- la realizzazione di eventuali nuovi tracciati stradali extraurbani nonché l'allargamento o la modifica di quelli esistenti, potranno avvenire solo dopo un'attenta progettazione paesaggistica che individui le soluzioni di minore impatto, salvaguardi e valorizzi la trama dei canali, i percorsi interpoderali, la vegetazione residua e le colture agricole;

- l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria sulle strade comunali e sulle strade provinciali/statali che attraversano l'ambito assoggettato a tutela, dovrà essere il più possibile limitata e comunque sempre attentamente valutata al fine di preservare gli scorci panoramici esistenti sul paesaggio agrario circostante e non degradare le aree di ingresso ai centri abitati; la posa di cartellonistica informativa, relativa ad aspetti culturali, servizi turistici e attività economiche presenti, dovrà seguire coerenti criteri di decoro e rispettare nelle scelte localizzative le principali visuali sul paesaggio agrario; la cartellonistica connessa alla segnaletica di sicurezza e/o in ottemperanza al Codice della strada è sempre ammessa. Si rimanda in proposito anche ai disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Sono inoltre da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

- la sistemazione delle strade esistenti e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree agricole dovranno cercare di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto la stessa, pur non essendo sempre costituita da essenze di pregio, rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica, l'eventuale nuova piantumazione di "risarcimento", dovrà comunque essere realizzata con essenze di tipo autoctono e secondo modalità coerenti con la ricomposizione del paesaggio agrario tradizionale, dovrà inoltre essere mantenuto ove possibile il fondo stradale in terra battuta;

- il recupero delle permanenze architettoniche agricole deve essere volto a salvaguardare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche dell'edilizia tradizionale nonché le specificità delle sistemazioni esterne e delle strade di accesso, al fine di non stravolgere le attuali complessità e coerenze che legano tra loro architetture, percorsi e spazi agricoli circostanti;

- la realizzazione di nuove costruzioni edilizie e sviluppi urbani dovrà prioritariamente privilegiare le aree di frangia urbana, al fine di non interrompere la continuità del tessuto agricolo e di ridefinire gli spazi residuali a margine dell'urbanizzato, completando i margini degli insediamenti esistenti e valorizzando al contempo le connessioni fisiche e percettive tra aree verdi urbane e paesaggio agrario circostante;

- l'eventuale previsione di edifici o manufatti a forte impatto visivo o dimensionale deve essere attentamente valutata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo presente le indicazioni di salvaguardia dell'integrità dei caratteri connotativi del paesaggio rurale tradizionale locale, la percepibilità dei manufatti dall'intorno e tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate. Particolare cura deve in ogni caso essere dedicata alla progettazione integrata e attenta delle aree libere all'intorno;

- nelle aree rurali eventuali recinzioni dovranno essere permeabili alla vista, o realizzate con sistemi verdi coerenti con gli elementi propri del paesaggio agrario tradizionale locale, per scelta di essenze e modalità di impianto;

- eventuali opere in progetto (per opere edili, stradali, di urbanizzazione o agricole) che comportino scavi, sbancamenti o scarificazioni, devono essere segnalati preventivamente alla competente Soprintendenza Archeologica che interverrà per quanto di competenza per la salvaguardia dei depositi archeologici sepolti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;

- per tutti gli interventi soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

08A04689

DELIBERAZIONE 19 maggio 2008.

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree di Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio. (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007309).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 24.04.90, della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Milano, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento del sedime comprendente le aree di Piazza Vetra e Parco delle Basiliche e il sedime comprendente le aree relative alla Conca del Naviglio, delimitata dalle vie De Amicis, Conca del Naviglio, Arena, D'Annunzio, Ronzoni ubicate nel Comune di Milano, nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497 del 29.06.1939 della Provincia di Milano, ora lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 24.04.90 della Commissione Provinciale le Bellezze Naturali di Milano all'albo pretorio del Comune di Milano in data 2 luglio 1990;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 3 del 27.11.02, della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Milano, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento dell'area di Porta Ticinese, compresa fra via Arena, viale G. D'Annunzio e C.so di Porta Ticinese, ubicata nel Comune di Milano, nell'elenco relativo alla Provincia di Milano, di cui al comma c - art. 139 del D.Lgs 490/99, ora lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 3 del 27.11.02 della Commissione Provinciale le Bellezze Naturali di Milano all'albo pretorio del Comune di Milano in data 7 febbraio 2003;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 01.02.07, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui ai verbali del 24.04.90 e del 27.11.02 delle aree di Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, Piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio, in Comune di Milano, definendole e individuandole quale ambito paesaggistico unitario, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n.2 del 01.02.07 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Comune di Milano in data 8 maggio 2007;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la rilevanza paesaggistica di questo brano unitario di città per le sue complesse interrelazioni storico-culturali e percettive, e le significative presenze paesistico-ambientali e storico-culturali di un paesaggio urbano che vede la compresenza di edifici storici tradizionali, edifici monumentali ed edifici di più recente realizzazione che si integrano armoniosamente con le aree verdi e gli spazi aperti al contorno;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area di Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, Piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio in Comune di Milano per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'Allegato 1 - "Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area, quello restituito graficamente nel punto 2 "Esatta perimetrazione dell'area di Porta Ticinese, Piazza Vetra, Parco delle Basiliche ed ex Conca del Naviglio in comune di Milano" del suddetto Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione specificati nell'Allegato 2 "Criteri di gestione degli interventi", che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Area di Porta Ticinese, Piazza Vetra, Parco delle Basiliche ed ex-Conca del Naviglio in Comune di Milano.

PUNTO 1
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

L'ambito di Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, Piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio, rappresenta un brano di paesaggio urbano di particolare pregio storico-architettonico e ambientale, da leggersi unitariamente nelle sue complesse interrelazioni, anche visuali, tra elementi simbolici e culturali e presenze verdi.
L'elevato valore storico-culturale è peraltro già implicitamente riconosciuto dagli atti di specifica tutela monumentale o archeologica che interessano parti di esso e da quelli di tutela paesaggistica su aree limitrofe.
Si tratta, nel suo complesso, di un paesaggio urbano alquanto articolato e fortemente stratificato, testimone del sovrapporsi, interagire e dialogare delle diverse fasi di costruzione della città, che vede la compresenza di situazioni caratteristiche della tradizionale "vecchia Milano", con elementi monumentali e presenze archeologiche alternati a situazioni di più recente trasformazione, e che in tutti i casi rendono fruibile la visione dell'importante sistema verde del Parco che contorna le Basiliche, connotato da presenze arboree anche di vecchia data, e del giardino della ex Conca del Naviglio, che comprende il sedime della conca di raccordo e compensazione tra il livello delle acque del Naviglio interno ed i Navigli esterni della città di Milano, con la testimonianza dello specchio d'acqua residuo e il suo arredo monumentale che costituisce una pregevole testimonianza di stratificazioni urbane cui l'arredo arboreo conferisce unitarietà.
Il delicato rapporto tra spazi edificati e spazi liberi, tra spazi verdi e manufatti architettonici, caratterizza ritmo e profondità delle visuali panoramiche sulle importanti rilevanze storico-monumentali e archeologiche che caratterizzano e qualificano questo paesaggio urbano e il suo intorno, a partire dalla Basilica di San Lorenzo e le antistanti Colonne, la Posterla e Porta Ticinese, Piazza S'Eustorgio e quindi la limitrofa Darsena e, tornando verso il centro città, l'area di interesse archeologico dell'Arena e il Carrobbio.
Le significative aree a verde assumono in questo contesto uno specifico significato storico-testimonale, oltre che ambientale, e costituiscono insieme al più vasto sistema degli spazi pubblici, organizzato sulle piazze antistanti le Basiliche e le strade delimitate dalle cortine edilizie tradizionali, un'importante risorsa in termini di tutela e valorizzazione di un brano di città che ritrova tanto nelle sue specifiche caratteristiche architettoniche e monumentali, quanto nella qualità e particolare connotazione delle aree libere che contornano gli edifici, le ragioni di un'identità fortemente riconoscibile e consolidata nel tempo.
Le indicazioni di tutela paesaggistica corredate dagli specifici criteri di gestione degli interventi, possono in tal senso orientare in modo coerente l'attività edilizia e i progetti di sistemazione degli spazi aperti in una zona di Milano ancor oggi soggetta a significative trasformazioni, fornendo al contempo interessanti spunti per un'auspicabile valorizzazione degli ambiti sopradescritti.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI PORTA TICINESE, PIAZZA VETRA, PARCO DELLE BASILICHE ED EX CONCA DEL NAVIGLIO IN COMUNE DI MILANO

Partendo dall'incrocio fra via De Amicis e via Cesare Correnti, proseguendo in senso orario lungo quest'ultima fino al Carrobbio e piegando poi verso sud, lungo Corso di Porta Ticinese, fino all'incrocio con la via Pio IV, seguendo quest'ultima fino ad incontrare il limite di piazza Vetra. Si segue perimetro est di Piazza Vetra per attraversare via Molino delle Armi proseguire lungo via Banfi fino all'incrocio con via S. Croce, quindi seguire via S. Croce in direzione Corso di Porta Ticinese per immettersi su viale Gabriele D'Annunzio seguendo, in direzione ovest, il perimetro dell'ambito di tutela del Naviglio Grande e Pavese, di cui alla d.g.r. 62221 del 30.12.1994, fino all'incrocio con via Ronzoni, si segue quindi via Ronzoni e poi via Conca del Naviglio fino a raggiungere via De Amicis e a ricongiungersi con il punto di partenza. I sedimi delle strade, piazze e aree verdi citate sono da considerarsi inclusi nell'aree oggetto della suddetta proposta così come i prospetti degli edifici su di esse prospicienti;

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA DI PORTA TICINESE, PIAZZA VETRA, PARCO DELLE BASILICHE ED EX CONCA DEL NAVIGLIO (MILANO)

AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. - art. 136 - D.Lgs. n.42/2004 E S.M.I.

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di Porta Ticinese, Piazza Vetra, Parco delle Basiliche ed ex-Conca del Naviglio.

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Aree a verde - Parco delle Basiliche, Piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio

Assumono specifica rilevanza la salvaguardia e la valorizzazione delle aree a verde esistenti con particolare riferimento al Parco delle Basiliche, Piazza Vetra e all'ex Conca del Naviglio.
Le suddette principali aree verdi rappresentano una presenza ambientale e una testimonianza storica di particolare pregio, tutti gli interventi di sistemazione interna di percorsi, vegetazione e arredi nonché eventuali recinzioni devono tenere prioritariamente presente i caratteri paesistico-ambientali e storico-culturali che le caratterizzano.
In particolare:

- Devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a quelle di più vecchia data, e devono essere scelti con particolare cura materiali e arredi.

- Deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica circolazione circostanti e deve essere salvaguardata la percepibilità dall'interno del Parco delle Basiliche verso le Basiliche stesse e relativi manufatti accessori.

- Si deve tenere conto del rilevante valore simbolico e testimoniale di queste aree nella definizione delle scelte di illuminazione sia in riferimento alla tipologia dei manufatti che all'orientamento e intensità delle luci.

- Deve essere disciplinata da uno specifico piano organico la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni, sia informativi che commerciali, è comunque da valutare con grande attenzione l'inserimento di pannelli pubblicitari. In particolare deve essere

rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali, dei coni ottici e degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni.

- Deve essere valutata con grande attenzione l'eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque la scelta degli elementi e materiali che vanno a comporle devono risultare idonei al carattere storico-culturale dell'area.

- Sono da escludersi destinazioni d'uso e interventi che possano erodere o pregiudicare l'integrità del sistema verde. Sono pertanto da escludersi manifestazioni o attività ad elevato impatto di pubblico.

Per quanto riguarda le cautele relative agli edifici che vi si affacciano e la tutela archeologica si rimanda a quanto indicato nei successivi paragrafi.

Spazi pubblici e di pubblica circolazione

L'intero ambito costituisce un brano di particolare significato e pregnanza storico-culturale, esempio di stratificazione della città con emergenza di alcune presenze storico-monumentali, di eccezionale valore, che devono essere assunte quali elementi di riferimento per tutti gli interventi di valorizzazione del <u>sistema degli spazi pubblici o di pubblica circolazione e percezione</u>. La tutela del suggestivo paesaggio urbano richiede innanzitutto:

- Attenta e coerente definizione delle pavimentazioni degli spazi pubblici, degli arredi, degli impianti di illuminazione pubblica e di sorveglianza-sicurezza tenendo conto dei caratteri storico-culturali dell'area.

- Organizzazione coerente e attenta della cartellonistica informativa e pubblicitaria/commerciale:
  1. *cartellonistica stradale:* - è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  2. *cartellonistica informativa*: - (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto paesaggistico di appartenenza;
  3. *cartellonistica e altri mezzi pubblicitari:* - dovranno essere valutate con grande attenzione nuove richieste al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo, anche temporaneo.
  4. *insegne:* - gli esercizi commerciali presenti all'interno del comparto tutelato potranno esporre insegne, purchè disposte sulle facciate parallelamente alle stesse (evitare tipologie a totem o a bandiera), di dimensioni contenute e rapportate alle proporzioni degli elementi architettonici presenti (ad esempio aperture, cornici, marcapiani ,volte, ecc.).

- Salvaguardia delle alberature esistenti, con particolare riferimento alla viabilità principale.

- Attenta sistemazione e valorizzazione delle aree verdi, anche residuali, di aiuole e parterre.

- Definizione dei percorsi e delle aree di esclusivo utilizzo pedonale anche in funzione della piena valorizzazione dei beni sopraindicati.

- Salvaguardia dei coni ottici e della percepibilità dei manufatti di elevato valore storico-culturale presenti nell'area tra i quali le colonne e la Basilica di San Lorenzo, la Basilica di Sant'Eustorgio, la Pusterla, Porta Ticinese e la Darsena.

- Massima salvaguardia delle piazze antistanti le due basiliche, qualunque intervento di arredo, sistemazione viaria, pavimentazione o adeguamento tecnologico dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico complessivo di recupero e valorizzazione di questi spazi. Sono da escludersi aree a parcheggio interne alle piazze stesse.

Edifici e cortine edilizie

Il paesaggio urbano si compone e caratterizza anche per le cortine edilizie e i diversi manufatti che vi si affacciano. Gli interventi relativi agli edifici esistenti o all'introduzione di nuovi manufatti devono quindi rispondere a specifiche cautele.

- Tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari degli edifici stessi, con conseguente scelta coerente di materiali, colori di finitura e serramenti, devono inoltre improntarsi al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti. Si ricorda inoltre che ai sensi degli artt. 11 e 50 del D.L.gs 42/2004 e s.m.i., affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente BAP competente; Eventuali modifiche di facciata, compresa la installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiate rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intera facciata, tenendo in attenta considerazione l'organizzazione compositiva della stessa, vale a dire partizione, caratteri stilistici, materici e cromatici, e caratteri del contesto.

- Nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, gli interventi di modifica potranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata al fine di recuperarne l'originario aspetto o comunque renderlo più coerente con i caratteri propri del contesto.

- L'apposizione in facciata di apparati tecnologici quali condizionatori e antenne che possono alterare negativamente gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche degli edifici, è soggetta alle stesse cautele delle modifiche di facciata sopraesposte. Pertanto l'eventuale installazione dovrà preferibilmente interessare parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici o comunque avvenire sulla base di progetti

generali di riordino della facciata interessata, avendo cura di mascherarne il più possibile la presenza in caso di necessario affaccio su spazi pubblici.

- Le facciate cieche visibili da spazi pubblici, dovranno essere comunque trattate considerando i caratteri morfologici e tipologici dell'edificio.

- Particolare attenzione deve essere dedicata alla sistemazione o manutenzione dei prospetti, anche ciechi, che si affacciano sul Parco delle Basiliche, l'ex Conca del Naviglio, Piazza Sant'Eustorgio, le Colonne e la piazza antistante San Lorenzo, La Posterla, il Carrobbio, via G. D'Annunzio, via De Amicis e via Mulino delle Armi.

- Eventuali progetti di realizzazione di nuovi edifici o manufatti dovrà tenere in attenta considerazione, nella definizione delle scelte compositive e materiche, le caratteristiche tipo-morfologiche e cromatiche del contesto complessivo e degli edifici limitrofi, l'elevata valenza storico-culturale di questi luoghi nonché rispettare i criteri suddetti relativi alla percepibilità dei luoghi notevoli, alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla salvaguardia del verde.

Interventi su sottotetti e coperture

- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio, proponendosi quale integrazione organica dell'edificio stesso, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata, che tenga conto comunque dei caratteri propri dell'edificio e del contesto. E' quindi da evitare l'introduzione di soluzioni compositive e stilistiche completamente estranee a questo brano di paesaggio urbano.

- L'apertura di finestre, lucernari e abbaini, fatti salvi i casi indicati nel punto successivo, è regolata nel modo seguente:
  a) E' sempre consentita l'apertura di finestre e lucernari in inclinazione di falda che non si affaccino su strada pubblica.
  b) Le proposte di apertura di abbaini devono comunque garantire l'allineamento orizzontale degli stessi, l'allineamento verticale deve inoltre risultare in asse con le aperture e/o le scansioni della facciata sottostante. Gli abbaini non devono comunque essere troppo ravvicinati e devono risultare arretrati rispetto al filo facciata, pertanto l'interasse tra l'uno e l'altro di norma non deve essere inferiore a 5 ml e la distanza in orizzontale dal filo facciata non inferiore a 1,20 ml. In corrispondenza dei cambiamenti di quota di gronda e alla fine della cortina edificata o dell'edificio deve di norma prevedersi una distanza dell'asse dell'abbaino di almeno m 2,50 dal punto di cambiamento dell'altezza di gronda o dalla fine della cortina. Nel caso di tetto a padiglione, la distanza tra l'asse dell'abbaino e l'intersezione delle falde deve di norma essere di almeno m 1,50. Le dimensioni delle finestre devono rispettare le tipologie già presenti in facciata e di norma non devono superare la superficie di mq 1,50.
  c) E' possibile realizzare porte finestre di accesso ai terrazzi in copertura, rispettando le tipologie esistenti in facciata, a condizione che non si affaccino su strada o piazza pubblica. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni e

indicazioni relative alle distanze tra di loro e con le parti terminali della copertura così come descritte nel punto precedente relativamente agli abbaini.

d) L'apertura di lucernari e di finestre in inclinazione di falda sulle strade e piazze pubbliche è consentita a condizione che vengano rispettate le regole di allineamento orizzontale e verticale già indicate per gli abbaini alla lettera b) e che non interessino nel complesso una superficie superiore al 5% della superficie dello sviluppo della falda su cui insistono. E' inoltre consigliabile che le singole aperture non superino ciascuna la superficie di mq 1.

- Particolare cautela deve essere posta nella definizione di eventuali modifiche di copertura che riguardino gli edifici che prospettano sulle aree del Parco delle Basiliche, l'ex Conca del Naviglio, Piazza Sant'Eustorgio, le Colonne e la piazza antistante San Lorenzo, La Pusterla, il Carrobbio, via G. D'Annunzio, via De Amicis e via Mulino delle Armi. In tali ambiti, nei casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte, a giudizio della Commissione per il paesaggio, di un contesto di pregevole tipologia architettonica consolidato nella scena urbana, non possono essere ammesse né modifiche dei coronamenti e delle coperture, sia nelle linee geometriche che nella uniformità delle falde, nè aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici. Pertanto ogni modifica deve essere prevista, entro i limiti indispensabili, solo sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.
  Solo nel caso in cui tali aperture non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti minimi richiesti dai rapporti aero-illuminanti e/o igienici, sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici possono essere ammesse aperture a filo falda del tipo "velux", nel rispetto delle cautele indicate nel punto precedente alla lettera d).

Interventi sui piani terra

- Gli interventi di trasformazione dei piani terra dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio, tenendo presente il rapporto con gli edifici contigui o prospicienti che partecipano alla definizione della stessa scena urbana.

- Dovranno essere presi in considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e materiche dei singoli edifici, analizzando i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi, nonché la percepibilità delle facciate dagli spazi di uso pubblico.

- Gli interventi che modificano le luci esistenti, dovranno rispettare il rapporto base/altezza delle aperture originarie, i caratteri morfologici e stilistici del piano terra, i materiali di finitura, l'eventuale presenza di marcapiani, portali, fregi o altri elementi decorativi.

- Dovrà essere posta particolare cura nell'installazione di insegne, luci, colori, telecamere e relative strutture, al fine di non alterare negativamente le caratteristiche architettoniche e cromatiche dell'edificio o degli edifici limitrofi o antistanti. Gli esercizi commerciali presenti all'interno del comparto tutelato potranno esporre insegne, purchè disposte sulle facciate parallelamente alle stesse (evitare tipologie a totem o a bandiera), di dimensioni contenute e rapportate alle proporzioni degli elementi architettonici presenti (ad esempio aperture, cornici, ecc.).

- E' di massima sconsigliabile l'utilizzo di superfici a specchio o comunque riflettenti.

Tutela archeologica

- Su tutto l'ambito, per ogni intervento di scavo, è necessario acquisire parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano.
- Per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, si rimanda alle specifiche disposizioni in materia.

Ulteriori Indicazioni

- Gli interventi di valorizzazione dell'area di via Arena - Conca del Naviglio, devono essere oggetto di uno specifico studio che, nel rispetto delle indicazioni di tutela archeologica del sito e in raccordo con il progetto di Parco e Museo Archeologico sull'area dell'Arena, individui le modalità di inserimento di "elementi d'acqua" tendenti a ricreare l'ambiente originario o a rievocarne la memoria.
- La definizione delle scelte di trasformazione e degli interventi di valorizzazione relativi agli spazi pubblici dell'area di P.ta Ticinese devono essere coordinati con quelli riferiti alla contigua area della Darsena.

08A04690

DELIBERAZIONE 19 maggio 2008.

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007310).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004., n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 2 marzo 1990, della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento delle Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari, ubicate nel Comune di Milano, nell'elenco relativo all'art. 1 della legge 1497 del 29.06.1939, ora art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 2 marzo 1990 della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano all'albo pretorio del Comune di Milano in data 20 aprile 1990;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 01.02.2007, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari, in Comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 01.02.2007 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Comune di Milano in data 8 maggio 2007;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce le Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari luoghi di non comune bellezza caratterizzati da valori paesistico-ambientali e storico-architettonici organici e riconoscibili, determinati dalla presenza di significative essenze arboree, edifici e cortine di pregio architettonico e relazioni con il tessuto urbano circostante;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo

dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, le Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari in Comune di Milano, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nell'allegato 1 "Motivazioni della tutela ed individuazione cartografica delle piazze Bernini, Guardi, Carlo Erba e Aspari in comune di Milano" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare quale perimetro delle suddette aree, restituito graficamente nell'Allegato 1 – "Individuazione cartografica" che costituisce parte integrante della presente deliberazione, il perimetro delle citate piazze comprensivo del sedime delle stesse e dei prospetti degli edifici su di esse prospicienti;.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione degli interventi specificati nell'Allegato 2 "Criteri di gestione degli interventi nelle Piazze Bernini, Guardi, Aspromonte, Carlo Erba e Aspari" che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/04 e s.m.i;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE PIAZZE BERNINI, GUARDI, CARLO ERBA E ASPARI IN COMUNE DI MILANO

Piazze Bernini, Guardi, Aspromonte, Carlo Erba e Aspari

MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Piazza Bernini costituisce un luogo di non comune bellezza, non solo per la presenza delle essenze arboree, ma anche per la posizione che, traguardando la P.zza Piola ed il V.le Romagna, la individua come fulcro di un significativo punto di vista;

Piazza Aspromonte offre una presenza di verde di non comune bellezza all'interno di un tessuto urbano compatto ed omogeneo, caratterizzato da edificazioni tipiche dell'edilizia dei primi decenni del '900;

Piazza Guardi racchiusa da alti e tipici edifici del tessuto urbano del quartiere "Città Studi" e delle sue vicinanze, costituisce luogo di pregio non solo dal punto di vista delle alberature, ma un'attraente zona verde nell'ambito cittadino; infatti, le sue notevoli dimensioni, rapportate al limitato traffico locale e la sua pregevole vegetazione arborea formano un'area verde di non comune bellezza paesistica;

Piazza Carlo Erba rappresenta un'area alberata di non comune interesse ambientale, in quanto circondata da un tessuto edilizio tipico dei primi anni del '900 caratterizzato da edifici multipiano e da sporadici episodi di villette unifamiliari;

Piazza Aspari con le sue modeste dimensioni si pone al centro di più coni ottici ed inoltre rappresenta un fulcro tra la città caratterizzata da edifici multpiani di inizio secolo, villette bipiano monofamiliari ed insediamenti moderni caratterizzati da un discreto rapporto tra volumi edilizi e spazi verdi, che testimoniano una fusione tra il verde e il disegno urbano dei primi anni del '900;

ALLEGATO 1
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE PIAZZE:
BERNINI, ASPROMONTE, GUARDI, CARLO ERBA E ASPARI IN COMUNE DI MILANO
PIAZZA LEONARDO DA VINCI
Comune di Milano
Scala 1:10000
Ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELLE PIAZZE BERNINI, GUARDI, ASPROMONTE, CARLO ERBA E ASPARI

Criteri generali

La finalità della tutela paesaggistica è conservare e valorizzare l'impianto originale delle singole piazze e i caratteri costitutivi (tipologici, materici e vegetali) e percettivi che le caratterizzano, è pertanto opportuno che gli interventi di manutenzione o trasformazione siano verificati sulla base dei seguenti indirizzi e raccomandazioni:

- tutelare e conservare l'impianto delle specie arboree storiche, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi;

- evitare di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo;

- porre particolare attenzione nella apposizione/installazione di cartellonistica pubblicitaria o altri manufatti che possano alterare la visuale d'insieme della piazza e dei coni ottici verso le strade che vi dipartono, nonché dalle strade verso la piazza stessa;

- sottoporre la scelta e installazione di elementi d'arredo e di illuminazione a specifici piani/progetti generali che assicurino la coerenza di detti manufatti ed interventi con i caratteri del contesto e il rispetto del disegno architettonico della piazza;

- garantire che gli eventuali interventi di manutenzione o sistemazione della piazza o di sue parti, di adeguamento delle sedi stradali o di realizzazione di opere in sottosuolo, salvaguardino le aree a verde e le alberature esistenti nella loro collocazione originaria e senza compromettere l'apparato radicale, con particolare attenzione ai soggetti arborei di più vecchio impianto e specifica caratterizzazione paesistica; è comunque fatta salva la possibilità di abbattimento/trapianto di alberature in precario stato di condizione vegetativa - desunto da apposito metodo V.T.A. - e per alberi che per dimensioni, specie e caratteristiche di impianto non possono essere classificati come "soggetti" storici. Gli eventuali interventi di manutenzione e di sistemazione sono tenuti inoltre a rispettare i caratteri salienti del disegno architettonico della piazza, valutando con attenzione l'eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti;

- prevedere, in caso di nuovi interventi di riorganizzazione della piazza, la rimozione degli elementi d'arredo e degli impianti incongruenti;

- garantire che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili prospicienti la piazza, tengano in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari, con riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto degli eventuali elementi decorativi presenti;

- inquadrare e studiare eventuali proposte di modifica degli edifici esistenti che vadano ad incidere sui prospetti edilizi che si affacciano sulle piazze, (come sostituzioni materiali di finitura, recupero sottotetti, realizzazione nuove aperture, adeguamenti tecnologici o apposizione apparecchiature tecnologiche, modifiche serramenti o introduzione elementi di oscuramento, riorganizzazione dei piani terra) in progetti organici di sistemazione o rivisitazione della facciata dell'intero edificio, tenendo conto dei caratteri propri degli edifici limitrofi. Sono pertanto da escludersi modifiche degli edifici per quanto riguarda gli affacci su spazi pubblici relative a singole unità immobiliari o a parti dell'edificio che non siano inserite in una verifica/proposta progettuale relativa alla facciata nel suo insieme;
  - gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio, proponendosi quale integrazione organica dell'edificio stesso, e prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata. L'apertura di lucernari e abbaini è inoltre regolata nel modo seguente:
    a) Le proposte di apertura di abbaini devono comunque garantire l'allineamento orizzontale degli stessi e l'allineamento verticale in asse con le aperture e/o le scansioni della facciata sottostante. Gli abbaini non devono comunque essere troppo ravvicinati e devono risultare arretrati rispetto al filo facciata, pertanto l'interasse tra l'uno e l'atro di norma non deve essere inferiore a 5 ml e la distanza in proiezione orizzontale dal filo facciata non inferiore a 1,20 ml. In corrispondenza dei cambiamenti di quota di gronda e alla fine della cortina edificata o dell'edificio deve di norma prevedersi una distanza dell'asse dell'abbaino di almeno m 2,50 dal punto di cambiamento dell'altezza di gronda o dalla fine della cortina. Nel caso di tetto a padiglione, la distanza tra l'asse dell'abbaino e l'intersezione delle falde deve di norma essere di almeno 1,50 ml. Le dimensioni delle finestre devono rispettare le tipologie già presenti in facciata e di norma non devono superare la superficie di mq 1,50.
    b) L'apertura di lucernari e di finestre in inclinazione di falda sulle strade e piazze pubbliche è consentita a condizione che vengano rispettate le regole di allineamento orizzontale e verticale già indicate per gli abbaini alla lettera a) e che non interessino nel complesso una superficie superiore al 5% della superficie dello sviluppo della falda su cui insistono. E' inoltre consigliabile che le singole aperture non superino ciascuna la superficie di mq 1.

Criteri specifici per Piazza Aspromonte e Piazza Carlo Erba

Nell'applicazione dei criteri suddetti, i particolari caratteri connotativi delle Piazze Aspromonte e Carlo Erba, richiedono inoltre che specifica attenzione venga data al corretto recupero e alla piena valorizzazione degli edifici dei primi decenni del '900 che vi si affacciano, contribuendo a definirne lo specifico assetto paesaggistico. Vanno in tal senso attentamente valutati i progetti di intervento relativi a questi edifici e loro pertinenze che si affacciano sullo spazio pubblico e deve essere verificata la piena coerenza tipo-morfologica delle eventuali modifiche proposte. Deve inoltre essere garantita la percepibilità di queste presenze architettoniche verificando in tal senso anche la localizzazione di arredi, impianti tecnologici e cartellonistica pubblicitaria. In riferimento a quest'ultima sono comunque da escludersi in queste piazze le previsioni di tipologie a totem o a bandiera.

08A04691

DELIBERAZIONE 19 maggio 2008.

Comune di Erbusco - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree poste a cavallo del tracciato dell'autostrada A4 e in loc. Spina (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007311).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 25.02.07, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per le aree poste a cavallo del tracciato dell'autostrada A4 e in località Spina, in Comune di Erbusco, e relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi di trasformazione del territorio;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25.01.07 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, all'albo pretorio del Comune di Erbusco in data 26.04.07;

Rilevato che a seguito di detta pubblicazione sono state presentate alla Regione n. 15 osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati così come riportato nell'Allegato C della presente deliberazione;

Ritenuto di condividere le motivazioni della suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici in quanto se ne riconosce la peculiare connotazione dell'area determinata dalla tradizionale organizzazione agraria e insediativa che introduce, con i primi rilievi collinari, all'ambito paesaggistico della Franciacorta, andando ad integrare il sistema di tutele già in essere al fine di preservarne e valorizzarne, anche in coerenza con le indicazioni del Piano territoriale paesistico regionale, i caratteri connotativi tradizionali, i valori storico-testimoniali ed archeologici e la qualità complessiva di quadri paesaggistici,

Ritenuto di tenere conto per l'analisi e la valutazione delle osservazioni dei seguenti aspetti:

- la tutela del paesaggio comprende, oltre alle pendici collinari, la conservazione di tutti quei segni che nel tempo si sono sedimentati tra i nuclei abitati e le aree libere da edificazione, mettendole in stretta relazione con le altre porzioni di territorio già oggetto di tutela paesaggistica con specifico provvedimento, partecipando a formare relazioni consolidate che configurano quadri paesistici di particolare pregnanza;

- l'ambito di tutela paesaggistica delle aree site in territorio di Erbusco comprende sia aree urbanizzate che aree libere da edificazione, che nel loro complesso partecipano all'introduzione alla "Franciacorta", quale importante porzione storico-paesistica del territorio lombardo da

tutelare e valorizzare, nelle sue interrelazioni tra paesaggio rurale, paesaggio urbano ed elementi naturali del territorio;

- i Criteri di Gestione dell'ambito di tutela paesaggistica, costituiscono un supporto per la valutazione dei progetti e rappresentano un utile strumento per la gestione coordinata delle trasformazioni, finalizzata a tutelare e valorizzare le qualità paesistiche del contesto oggetto di tutela, senza pregiudicare lo sviluppo delle comunità locali;

Ritenuto quindi di decidere in merito all'accoglimento delle singole osservazioni, sulla base delle sopraindicate considerazioni, come riportato nell'Allegato C della presente deliberazione e di modificare, a seguito dell'accoglimento parziale delle stesse , la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico limitatamente all'integrazione, nei Criteri di gestione, di più specifiche attenzioni relative alla tutela degli aspetti percettivi e alla salvaguardia delle essenze vegetali;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonché il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, e s.m.i con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, le aree in Comune di Erbusco, poste a cavallo del tracciato dell'autostrada A4 e in località Spina, per le motivazioni espresse in premessa e meglio specificate nella descrizione di cui al punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'Allegato 1 "Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 "Esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di decidere nel merito delle osservazioni presentate così come indicato nel punto 2 "Esame Osservazioni" dell'Allegato 2 "Osservazioni" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione, specificati nell'Allegato 3 "Criteri di gestione paesaggistica delle trasformazioni" che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Erbusco, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di Tutela Paesaggistica delle aree a cavallo del tracciato dell'autostrada A4 e in localita' Spina in Comune di Erbusco

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

I territori in Comune di Erbusco posti a cavallo del tracciato dell'autostrada A4, parte integrante dell'ambito paesaggistico della Franciacorta, conservano, sui versanti collinari come nelle aree rurali di "valle", connotazioni paesaggistiche di rilevante interresse per il permanere delle caratteristiche proprie del paesaggio naturale e di quello agricolo tradizionale imperniato sulla coltivazione della vite. Tali connotazioni pongono questi brani di paesaggio in stretto rapporto con le altre porzioni del territorio comunale già oggetto di tutela paesaggistica con specifico provvedimento e sono, quindi, da considerare aree di rilevante attenzione per l'attuazione di una coerente e integrata politica di tutela e valorizzazione paesistica volta a preservare i caratteri identitari tradizionali di questa parte di Lombardia. Infatti, a nord le colline su cui si adagiano le frazioni di Villa e Pedergnano costituiscono l'inizio del sistema geo-morfologico e agrario collinare della Franciacorta, già in parte tutelato, e a sud la "valle" pianeggiante e il piede collinare di Monte Orfano rappresentano l'ambito di relazione percettiva e strutturale tra questa emergenza morfologica, già oggetto anch'essa di specifica tutela, e il suddetto sistema collinare.

L'equilibrato rapporto tra ambiente e interventi dell'uomo, che caratterizza questo brano di paesaggio lombardo, si esplicita nella tradizionale organizzazione degli insediamenti e delle coltivazioni; specifiche e riconoscibili relazioni fisiche, percettive e funzionali legano tra loro i nuclei edificati, spesso in posizione di elevata visibilità, morfologia del territorio, vegetazione naturale, colture, tessiture ed edifici agricoli e le caratteristiche murature in ciottoli poste a delimitazione dei fondi, come di broli, ville e caseggiati rurali.

La relazione percettiva tra i nuclei storici, ancora caratterizzati dalla presenza di significativi esempi di architettura storica e tradizionale, è sottolineata dallo svettare dei campanili, visibili a grande distanza, connessi alle strutture religiose ma, più in generale, riferimento tradizionale della vita contadina. Si tratta nel complesso di un territorio di antica formazione e di antico insediamento umano, testimoniato dai numerosi siti archeologici finora rinvenuti, che nonostante i recenti processi di urbanizzazione e la crescita diffusa di "villette" e insediamenti commerciali all'intorno, mantiene i propri caratteri tradizionali su buona parte dei versanti collinari e nella piana di "valle" ai piedi di Monte Orfano. Ambito di interesse archeologico, quest'ultimo, con organizzazione rurale tradizionale a vigneto e a forte connotazione paesistica, ancora integro, caratterizzato da una riconoscibile trama di strade campestri dalle quali è possibile godere di ampi scorci sull'abitato di Erbusco, sulle pendici collinari poste più a nord e su Monte Orfano. Al sistema partecipa anche la parte del territorio comunale libero da edificazioni e principalmente agricolo che lambisce l'abitato di Zocco, che prelude al piede collinare e permette la vista di Monte Orfano, includendo la frazione

di Spina e il significativo complesso storico-architettonico di Villa Maggi e relativo giardino, tutelato da specifico Decreto Ministeriale ai sensi della legge 1497/39 (ora D.Lgs. 42/2004), e annessi edifici agricoli. I suggestivi scenari paesaggistici percepibili e godibili da gran parte della rete stradale e le consolidate relazioni percettive tra i diversi luoghi, costituiscono un valore identitario e simbolico di questi luoghi che richiede di essere tutelato e valorizzato. E' pertanto importante porre particolare attenzione al trattamento delle fasce a margine del tracciato autostradale, ma anche gestire con attenzione l'intera rete stradale locale, urbana e rurale, valorizzando le visuali ancora libere verso le emergenze morfologiche e architettoniche presenti, salvaguardando gli scorci panoramici ancora percepibili dagli spazi pubblici interni ai nuclei abitati, così come i percorsi e i punti panoramici che dalle colline prospettano verso i nuclei storici e la piana sottostante.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

1. tutto il territorio comunale posto a nord del sedime dell'autostrada A4, con esclusione:
   - delle aree che risultano già assoggettate a tutela con specifico provvedimento (D.M. 12 Maggio 1967 e D.M. 22 luglio 1968);
   - dell'area delimitata dal confine comunale con Cazzago San Martino e Rovato, dall'autostrada A4, dalla strada vicinale dello Sguazzo, dalla via Gheda, dalla via Rovato (strada provinciale Sarnico-Rovato), dalla via Iseo (strada provinciale Iseo-Rovato), dalla strada vicinale delle Gardasse, e quindi dal confine ovest del mappale 64 (Fg 35), dal confine nord del mappale 71 (Fg35), dal confine ovest del mappale 148 (Fg 35) e infine dal confine nord del mappale 72 (Fg 35);

2. la parte di territorio comunale compresa tra il lato sud dell'autostrada A4, il confine comunale con Rovato, il limite dell'ambito di tutela del Monte Orfano, come delimitato dal Decreto ministeriale 20 novembre 1963, la strada vicinale delle Fontanelle e la via Volta;

3. il territorio comunale in località Spina così delimitato:
   - a partire dal punto di incontro del perimetro dell'ambito delimitato dal Decreto ministeriale 20 novembre 1963 (Monte Orfano) e il confine comunale con Cologne, si seguono in successione in senso orario: il suddetto confine comunale in direzione sud e poi ovest, proseguendo poi per la via per Coccaglio e quindi la strada per Rodenga, includendo i mappali 29 – 26 – 27 e 24 (Fg 16) e seguire poi il Colatore Miola in direzione nord lungo il confine ovest del mappale 26 (Fg. 17) e poi il confine comunale con Palazzolo sull'Oglio, quindi la strada comunale delle Colombare in direzione est, la strada comunale della Spina, il confine nord dei mappali 20, 21 (Fg 12), poi, per breve tratto, la via del Parlamento, il confine sud ed est del mappale 235 (Fg 11), per breve tratto il confine est del mappale 234 (Fg11) quindi il confine sud del mappale 236 (Fg 11), la strada vicinale delle Fontanelle e infine il limite dell'ambito delimitato dal Decreto ministeriale 20 novembre 1963 (Monte Orfano) per ricongiungersi al punto di partenza.

ALLEGATO 2

OSSERVAZIONI

Ambito di Tutela Paesaggistica delle aree a cavallo del tracciato dell'autostrada A4 e in localita' Spina in Comune di Erbusco

PUNTO 1

OSSERVAZIONI PERVENUTE

1. Comitato per la tutela Ambientale di Villa Pedergnano (prot. reg.le n. Z1.2007.0010139 del 30.05.07), richiesta di: 1- riconsiderare la perimetrazione dell'area da sottoporre a tutela includendo le aree a destinazione industriale poste a sud della strada provinciale Sarnico-Rovato e a est della strada provinciale Rovato-Iseo; 2- individuare quale cono visuale da sottoporre a specifica tutela, la visuale, dalla "santella", collocata in via Trieste, verso la collina; 3-stesura di specifici criteri per la salvaguardia delle ultime presenze vegetali spontanee;
2. Partito Rifondazione Comunista – Coordinamento Franciacorta Circolo "Centro Sociale 28 Maggio" (prot. reg.le Z1.2007.0014788 del 18.07.07), - richiesta di inserimento, nella perimetrazione dell'area da sottoporre a tutela, delle aree a destinazione industriale poste a sud della strada provinciale Sarnico-Rovato;
3. WWF Italia - Sezione regionale Lombardia (prot. reg.le n. Z1.2007.0014799 del 18.07.07), richiesta di: 1- inserire, nella perimetrazione dell'area da sottoporre a tutela, le aree a destinazione industriale poste a sud della strada provinciale Sarnico-Rovato e a est della strada provinciale Rovato-Iseo; 2- individuare quale cono visuale da sottoporre a specifica tutela, la visuale, dalla "santella", collocata in via Trieste, verso la collina; 3- stesura di specifici criteri per la salvaguardia delle ultime presenze vegetali spontanee; 4- richiesta di ampliare l'area da sottoporre a tutela alla parte relativa all'area collinare di Zocco;
4. Lega Lombarda – Lega Nord – Sezione di Erbusco (prot. reg.le n. Z1.2007.0015413 del 24.07.07), generica richiesta di riduzione dell'area da sottoporre a tutela "*considerando l' importanza paesaggistica e storico/archeologica che effettivamente di fatto rivestono*", ad aree non meglio evidenziate;
5. Ca' del Bosco (prot. reg.le n. Z1.2007.0016901 del 22.08.07), richiesta di poter modificare la pendenza del mappale 362 del fg. 27;
6. Ca' del Bosco (prot. reg.le n. Z1.2007.0016908 del 22.08.07), richiesta di esclusione dei mappali 23 e 172 del fg. 22;
7. Ca' del Bosco (prot. reg.le n. Z1.2007.0016909 del 22.08.07), richiesta di esclusione dei mappali 200, 201, 202, 203, e 204 del fg. 27;
8. Ca' del Bosco (prot. reg.le n. Z1.2007.0016910 del 22.08.07), richiesta di esclusione dei mappali 194 e 335 del fg. 27;
9. Ca' del Bosco (prot. reg.le n. Z1.2007.0016911 del 22.08.07), richiesta di esclusione dei mappali 182 e 53 del fg. 22;
10. Ca' del Bosco (prot. reg.le n. Z1.2007.0016912 del 22.08.07), richiesta di poter estirpare il vigneto esistente, movimentazione di 50 cm terreno per formazione strada di attraversamento del vigneto e cambio dell'inclinazione dei filari per il vigneto di nuovo impianto, sul mappale 324 del fg. 27, le richieste n. 5,6,7,8,9,10, fanno riferimento allo

stralcio di specifici mappali di proprietà della società Cà del Bosco per l'esecuzione di opere legate al miglioramento dell'attività agricola e vitivinicola;

11. Emilio Noris e altri (prot. reg.le Z1.2007.0016931 del 22.08.07), richiesta di stralcio dei mapp. 26, 27, 28, 29 e 30 del fg. 16 e dei mapp. 20 e 21 del fg. 12, di proprietà, la richiesta è motivata dal mancato inserimento dei mappali limitrofi, non di proprietà, che, presentano caratteristiche simili, in alternativa si chiede che venga ampliata l'area da sottoporre a tutela a tutto il territorio comunale;
12. Franciacorta DOCG Consorzio per la tutela del Franciacorta (prot. reg.le Z1.2007.0017008 del 27.08.07), richiesta di inserire specifiche disposizioni per evitare aggravi economici, procedurali, oneri, sanzioni amministrative e penali per le aziende agricole e cantine, viene inoltre chiesto di inserire una norma generale che consenta, in tutto il territorio e nei centri storici, la realizzazione di nuove cantine sotterranee, a specifiche condizioni;
13. Circolo Legambiente Ilaria Alpi di Erbusco (prot. reg.le Z1.2007.0017044 del 28.08.07), richiesta di: 1- inserire, nella perimetrazione dell'area da sottoporre a tutela, le aree a destinazione industriale poste a sud della strada provinciale Sarnico-Rovato e a est della strada provinciale Rovato-Iseo; 2- stesura di specifici criteri per la salvaguardia delle ultime presenze vegetali spontanee; 3- richiesta di ampliare l'area a tutela alle aree limitrofe dei comuni di Cazzago San Martino, Adro, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Coccaglio e Rovato;
14. Holding Terra Moretti (prot. reg.le Z1.2007.0017202 del 31.08.07) timbro postale 25.08.07, richiesta di rigettare in "toto" il vincolo perché di natura generalizzata e perché non offre garanzie di tutela del territorio, contestualmente si chiede di imporre al Comune di Erbusco di attivare la procedura per la redazione di Piano paesistico comunale e relative NTA che individuino precisamente gli ambiti meritevoli di tutela assoluta e quelli da sottoporre a particolari attenzioni;
15. Società Moretti Spa (prot. reg.le Z1.2007.0017204 del 31.08.07) timbro postale 25.08.07, richiesta di stralcio dall'area da assoggettare a tutela per il comparto denominato area "Bonomelli", in ragione della infrastrutturazione realizzatasi nel tempo e della oggettiva densa antropizzazione che hanno già comportato la perdita di naturalità dei luoghi, e per l'area denominata "ex Cava Noce", poiché tale comparto può essere destinato all'accorpamento delle varie attività produttive della Moretti S.p.a., oggetto di rilocalizzazione come da piano industriale a suo tempo predisposto dalla Società, con l'obbiettivo di trovare una soluzione collettiva al rischio di convertire l'area interessata dalla cessata attività di cava in area adibita a discarica di rifiuti speciali.

PUNTO 2

ESAME OSSERVAZIONI

sono da respingere le osservazioni sopra indicate con i numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, presentate da:

Osservazioni numero 2, 13
Partito Rifondazione Comunista – Coordinamento Franciacorta Circolo "Centro Sociale 28 Maggio" (prot. reg.le Z1.2007.0014788 del 18.07.07) e Circolo Legambiente Ilaria Alpi di Erbusco (prot. reg.le Z1.2007.0017044 del 28.08.07), in quanto le aree per le quali si chiede l'inserimento non si ritengono coerenti e integrate con il contesto paesaggistico oggetto della proposta di dichiarazione. Infatti le aree a nord del tracciato autostradale sono aree produttive e commerciali già sature di manufatti edilizi, principalmente di carattere industriale, che non evidenziano caratteristiche paesaggistiche o architettoniche di interesse, né partecipano al

sistema paesaggistico di origine rurale tradizionale di cui alle motivazioni della dichiarazione. Costituiscono quindi una realtà a sé che richiede studi di ridisegno urbanistico più che di tutela paesaggistica. Considerazioni in parte analoghe valgono per le aree edificate della frazione Zocco di sopra, che, pur presentando elementi di qualità, non evidenziano caratteristiche di interesse storico e/o paesaggistico strettamente correlate con i caratteri e le connotazioni dell'ambito oggetto della proposta di tutela e della Franciacorta. Per queste aree sarà cura degli enti locali indirizzare le future trasformazioni verso modalità rispettose delle connotazioni architettoniche degli edifici presenti nel centro abitato e dell'adeguato equilibrio tra aree libere e aree edificate, tramite la pianificazione comunale e l'esame paesistico dei progetti, come previsto dalla normativa vigente.

Osservazioni numero 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ca' del Bosco, (prot. reg.le n. Z1.2007.0016901 del 22.08.07), (prot. reg.le n. Z1.2007.0016908 del 22.08.07), (prot. reg.le n. Z1.2007.0016909 del 22.08.07), (prot. reg.le n. Z1.2007.0016910 del 22.08.07), (prot. reg.le n. Z1.2007.0016911 del 22.08.07), (prot. reg.le n. Z1.2007.0016912 del 22.08.07), le osservazioni qui richiamate fanno riferimento alla richiesta di stralcio di specifici mappali nei quali si vogliono eseguire lavori legati all'attività vitivinicola o agricola, le presenti osservazioni sono da respingere in quanto l'assoggettamento a tutela non presuppone di per sé l'immodificabilità dei luoghi, bensì l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica per gli interventi di modifica dello stato dei luoghi, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, e quindi l'attenta considerazione dell'inserimento nel paesaggio di eventuali opere tenendo conto delle specifiche connotazioni dell'ambito.

Osservazione numero 11
Emilio Noris e altri (prot. reg.le Z1.2007.0016931 del 22.08.07) in quanto le aree oggetto di osservazione, fanno parte di quella porzione di territorio comunale libero da edificazioni e principalmente agricola che lambisce l'abitato di Zocco e prelude al piede collinare, permettendo la vista di Monte Orfano, ed include la frazione di Spina con il limitrofo significativo complesso storico-architettonico di Villa Maggi comprensivo del relativo giardino già tutelato da specifico Decreto Ministeriale ai sensi del Titolo I, Parte seconda del D.Lgs. 42/04), e degli annessi edifici agricoli.

Osservazioni numero 4, 14, 15
Lega Lombarda – Lega Nord – Sezione di Erbusco (prot. reg.le n. Z1.2007.0015413 del 24.07.07), Holding Terra Moretti (prot. reg.le Z1.2007.0017202 del 31.08.07) timbro postale 25.08.07 e Società Moretti Spa (prot. reg.le Z1.2007.0017204 del 31.08.07) timbro postale 25.08.07, in quanto l'assoggettamento a tutela paesaggistica proposto dalla Commissione Provinciale è chiaramente finalizzato alla salvaguardia complessiva di un ambito connotato da specifiche caratteristiche di organizzazione agraria e insediativi storico-tradizionale che da una parte introduce ai paesaggi della Franciacorta e dall'altra dialoga e si interrela con l'emergenza geomorfologia di Monte Orfano, del quale si vogliono tutelare percepibilità e riconoscibilità. La Commissione, nell'individuazione dell'area, ha considerato sia le specifiche connotazioni paesaggistiche presenti sia la stretta relazione tra i diversi ambiti edificati o rurali e le porzioni di territorio comunale già oggetto di specifica tutela, ha inoltre tenuto in considerazione le relazioni di carattere sistemico e percettivo-visuale che legano tra loro i diversi elementi concorrendo a definire gli scenari paesaggistici ritenuti meritevoli di salvaguardia per gli aspetti messi in luce dalla articolata descrizione che è riportata nelle premesse del deliberato. La tutela, comunque, non presuppone di per sé l'immodificabilità delle aree, bensì richiede che la modifica dello stato dei luoghi venga sottoposta a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi di legge, al fine di garantire soluzioni coerenti con i valori paesaggistici menzionati nel provvedimento di tutela. paesaggio, valutando le specifiche connotazioni dell'ambito. Gli

specifici Criteri di Gestione che accompagnano la proposta rappresentano in tal senso un utile strumento per la gestione coordinata delle trasformazioni al fine di tutelare e valorizzare le qualità paesaggistiche dell'ambito nella sua interezza, così come sancito dal D. Lgs. 42/04, secondo regole che divengono riferimento condiviso per la definizione di progetti e scelte di trasformazione, facilitando e rendendo più trasparente ed agile il processo di autorizzazione.

Sono da accogliere parzialmente le osservazioni sopra indicate con i numeri 1, 3, presentate da:

Comitato per la tutela Ambientale di Villa Pedergnano (prot. reg.le n. Z1.2007.0010139 del 30.05.07) e WWF Italia - Sezione regionale Lombardia (prot. reg.le n. Z1.2007.0014799 del 18.07.07), l'accoglimento parziale riguarda l'integrazione dei criteri di gestione paesaggistica delle trasformazioni, di cui all'allegato B, con riferimento a: salvaguardia dei coni visuali da punti sensibili del territorio, alla salvaguardiA delle essenze vegetali residue e l'eventuale posizionamento degli apparecchi tecnologici su edifici esistenti.

Non dà luogo a procedere l'osservazione numero 12, presentata da Franciacorta DOCG Consorzio per la tutela del Franciacorta (prot. reg.le Z1.2007.0017008 del 27.08.07), in quanto non si tratta di una osservazione alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma piuttosto di richieste di esenzioni o di applicazione di norme procedurali estranee al D. Lgs. 42/04.

ALLEGATO 3

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI

Ambito di Tutela Paesaggistica delle aree a cavallo del tracciato dell'autostrada A4 e in localita' Spina in Comune di Erbusco

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;
- per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri e specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni

Indicazioni generali

- tutelare la configurazione dell'insieme percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici ed in particolare porre particolare attenzione alla conservazione di visuali o scorci sulle alture coltivate a vigneto; gli interventi che prevedono l'inserimento di nuovi manufatti edilizi o elementi vegetali dovranno pertanto salvaguardare il più possibile la visibilità del sistema collinare e delle emergenze architettoniche (campanili, ville) dagli spazi pubblici o di pubblica circolazione;
- mantenere la trama dei canali di scolo delle acque, conservandone la permeabilità e la vegetazione ripariale;
- assicurare, nel caso di realizzazione di nuovi volumi o strutture tecniche anche a carattere agricolo, la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materici dell'architettura tradizionale esistente nonché la tutela delle continuità di visuale sulle zone collinari;
- tutelare le alberature di pregio esistenti, i filari storici (di gelsi, platani, ecc.), la vegetazione ripariale e quella lungo i bordi di fondi agricoli, dei corsi d'acqua e dei tracciati stradali, dovranno inoltre essere salvaguardate le presenze vegetali spontanee residue che, per aspetto

e dimensione presentino caratteri paesaggistici meritevoli di salvaguardia, o concorrano a formare scenari rilevanti;

- salvaguardare le murature storiche, in ciottoli, in pietra a vista o intonacate, di recinzione o di separazione, poste in genere a delimitazione di fondi agricoli, broli, caseggiati agricoli, ecc., impiegando, per la loro conservazione e l'eventuale ripristino, gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti, utilizzando:
  - malta a base di sabbia e calce per l'allettamento delle pietre, le sigillature e per gli eventuali intonaci;
  - copertine in pietra locale (con lavorazioni, spessori e forma tradizionali), coppi o intonaco per la realizzazione delle teste;
- effettuare la sistemazione e l'adeguamento dei tratti di viabilità interna alle aree verdi avendo cura di salvaguardare la vegetazione esistente, in quanto la stessa rappresenta un elemento di forte connotazione paesaggistica, realizzare, inoltre, l'eventuale nuova piantumazione di risarcimento, preferibilmente con essenze di tipo autoctono o comunque consolidate nel paesaggio tradizionale;
- salvaguardare, negli interventi di recupero di edifici rurali esistenti, i caratteri tipologici, materici e morfologici dell'edilizia tradizionale, tenendo conto delle tecniche costruttive originarie, con particolare attenzione al mantenimento delle coperture realizzate in "coppo lombardo" e alle tradizionali murature in pietra locale;
- nel caso di immobili di valore storico-tradizionale:
  - tenere in attenta considerazione, in caso di interventi di manutenzione ordinaria, gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari degli edifici, con conseguente scelta coerente di materiali, colori di finitura e serramenti, rispettando gli elementi decorativi presenti;
  - in caso di edifici alterati da elementi o rivestimenti superfetativi, invasivi o non coerenti con il contesto, gli interventi di modifica potranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata, al fine di recuperarne un assetto più coerente con quello originario o comunque con i caratteri propri del contesto;
  - gli interventi di manutenzione straordinaria con modifiche di facciata, compresa la installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiati rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intero prospetto, tenendo in attenta considerazione l'organizzazione compositiva dello stesso, vale a dire: allineamento degli elementi, ritmico ripetersi delle aperture, caratteri stilistici, materici e cromatici;
- valutare con grande attenzione l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria sulle strade comunali interne, sulle strade provinciali che circondano l'ambito assoggettato a tutela e lungo l'autostrada A4, al fine di preservare gli scorci panoramici sui rilievi e sul piede delle colline;
- valutare unitariamente i progetti di trasformazione nel loro insieme, soprattutto nel caso di interventi complessi per tipologia funzionale, dimensioni o numero di edifici, considerando la trasformazione indotta nel complesso da edifici, manufatti accessori, accessibilità, aree di sosta, impianti verdi, spostamenti di terra e cartellonistica, nel rispetto delle indicazioni sopraindicate;
- salvaguardare le visuali significative delle colline, delle permanenze architettoniche storiche e dei nuclei edificati e della continuità del sistema del verde urbano ed agricolo, soprattutto da punti di vista di pubblico accesso, quali strade, slarghi e piazze;
- valutare attentamente l'eventuale previsione di edifici o manufatti a forte impatto volumetrico o dimensionale, comprese le strutture tecniche agricole, anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i tratti paesistici protetti) e della percepibilità oltre che sul

piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle aree libere all'intorno;

- salvaguardare i depositi archeologici sepolti tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, segnalando preventivamente alla Soprintendenza Archeologica competente ogni intervento di scavo pubblico o privato (per opere edili, stradali e di urbanizzazione, agricole) al fine di consentire accertamenti preliminari, essendo l'intero territorio comunale, centri storici compresi, ritenuto di interesse archeologico.

Indicazioni specifiche per i versanti collinari:

- salvaguardare il tradizionale rapporto percettivo, strutturale e simbolico che lega i nuclei storici delle frazioni con il loro intorno, mantenendo gli scorci dal nucleo verso le colline e la visibilità del nucleo e dei campanili dalla campagna;
- tutelare e valorizzare i nuclei storici, con particolare attenzione al loro assetto, ai caratteri morfo-tipologici e materici che li connotano, al carattere svettante ed emergente dei campanili, elementi simbolici, questi ultimi, da valorizzare con attenta sistemazione delle aree libere circostanti ed evitando nuove costruzioni nell'immediato intorno;
- realizzare i manufatti per il contenimento delle terre in pietrame o ciottoli, preferibilmente reperiti in loco ed eseguirli con le tecniche della tradizione (a secco, nel caso del pietrame);
- salvaguardare l'assetto geomorfologico dell'area, con particolare attenzione alle balze, ai terrazzamenti e alle ripe;
- mantenere di massima l'attuale impostazione colturale dei vigneti e l'andamento morfologico del terreno anche nel caso di costruzione di nuovi manufatti per l'attività vitivinicola.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELLE AREE POSTE A CAVALLO DEL TRACCIATO DELL'AUTOSTRADA A4 E IN LOC. SPINA IN COMUNE DI ERBUSCO
Vedi estratto Foglio catastale n.35
Vedi estratto Fogli catastali n.11, 12, 16, 17
Comune di Erbusco (BS)
Ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico
Confini comunali
1:25.000

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELLE AREE POSTE A CAVALLO DEL TRACCIATO DELL'AUTOSTRADA A4 E IN LOC. SPINA IN COMUNE DI ERBUSCO
Comune di Erbusco
Spina

DELIBERAZIONE 19 maggio 2008.

Comune di Carlazzo - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area in loc. «Monti di Gottro» e «Case Bilate» (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007312).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 19.12.2002., della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Como, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento di un'area in loc. Monti di Gottro e Case Bilate, ubicata nel Comune di Carlazzo, nell'elenco relativo alla Provincia di Como, di cui alle lettere c) e d) - art. 139 del D.Lgs 490/99, ora lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 19.12.2002 della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Como all'albo pretorio del Comune di Carlazzo in data 4 marzo 2003;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 13.02.2007, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Como, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per un'area in loc. Monti di Gottro e Case Bilate, in Comune di Carlazzo, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 13.02.2007 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Como, all'albo pretorio del Comune di Carlazzo in data 12.06.07;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che ha rilevato come l'area in loc. Monti di Gottro e Case Bilate rivesta particolare rilevanza quale quadro paesaggistico di interesse panoramico e testimonianza di un felice rapporto tra natura ed organizzazione degli insediamenti e delle attività agricole, infatti le estese superfici boscate, gli ampi pianori prativi, gli antichi nuclei e insediamenti rurali sparsi, formano nel loro insieme scenari di grande suggestione e i percorsi che attraversano l'area e i pianori succitati costituiscono tracciati e punti panoramici di grande interesse. L'abitato di Gottro e i gruppi sparsi di vecchie case sono ancora contraddistinti da una elevata coerenza tipologica e morfologica e l'abitato di Bilate presenta caratteri storici insediativi meritevoli di

specifica tutela sia in riferimento all'impianto tipologico di antica origine dell'insediamento che ai singoli manufatti;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area in loc. Monti di Gottro e Case Bilate in Comune di Carlazzo, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'Allegato 1 "Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 "Esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione specificati nell'Allegato 2 - "Criteri di gestione paesaggistica delle trasformazioni" - che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Carlazzo, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica dell'area in loc. "Monti di Gottro" e "Case Bilate" in Comune di Carlazzo

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Si tratta di un versante interessato da vaste aree boscate alternate ad aree pianeggianti a prato e da nuclei urbani ed insediamenti sparsi di interesse storico che riveste notevole interesse pubblico in quanto significativo quadro paesaggistico, di interesse panoramico, testimonianza di un felice rapporto tra natura ed organizzazione degli insediamenti e delle attività agricole. Le estese superfici boscate, gli ampi pianori prativi, gli antichi nuclei e insediamenti rurali sparsi, formano nel loro insieme scenari di grande suggestione. L'abitato di Gottro e i gruppi sparsi di vecchie case sono ancora contraddistinti da una elevata coerenza tipologica e morfologica che merita di essere salvaguardata. L'abitato di Bilate presenta caratteri storici insediativi meritevoli di specifica tutela sia in riferimento all'impianto tipologico di antica origine dell'insediamento e ai singoli manufatti, tra i quali risulta degno di nota l'edificio denominato "Pretura", sia per i materiali, le tecniche costruttive e i caratteri stilistici che lo caratterizzano.
I percorsi che attraversano l'area e i pianori succitati costituiscono anch'essi tracciati e punti panoramici di grande interesse dai quali si gode la vista dei laghi di Piano e Ceresio.
In particolare il nucleo di "Bilate" risulta composto da edifici di epoca rinascimentale, in buono stato di conservazione, caratterizzati da murature in pietrame locale eterogeneo, spesso legato con malta, intonacate a calce con stipiti delle porte e davanzali in granito. In alcuni casi sono visibili grossi blocchi squadrati, pure di granito, che sono quasi sempre indice di una preesistenza di epoca romana. La copertura è fatta comunemente da "sfaldoni" lapidei. Caratteristica di alcune abitazioni più ricche è un balcone ligneo detto "lobia", posto al secondo piano del fronte verso valle. L'importanza del nucleo è data dall'impianto di origine antica e dalla memoria dell'edificio denominato "Pretura", un tempo pregevolmente affrescato. Il nucleo è collocato su di un ampio pianoro in posizione panoramica.
A lato, la frazione di Gottro rappresenta un esempio di agglomerato storico con caratteristici edifici che si affacciano su strette strade con presenza di piccoli portici. La particolare localizzazione lo rende interessante anche per le visuali panoramiche che offre verso i laghi di Piano e del Ceresio.
Più a monte, al di là dell'abbondante vegetazione che rivela ancora tracce dell'antico utilizzo agricolo, è situata la località Monti di Gottro, formata da edifici sparsi di tipo rurale, in parte oggetto di ristrutturazione e nuovo utilizzo, inseriti in un contesto ambientale di particolare pregio che vede la presenza di ampi pianori a prato, coronati da vegetazione di notevole dimensione, dai quali è possibile godere scorci panoramici dei laghi sottostanti e delle vette dei monti Pidaggia e Grona.

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Partendo dal punto in cui il confine comunale di Grandola ed Uniti incontra il confine comunale di Carlazzo, in coincidenza con la S.S. 340 Regina, si procede in senso orario lungo quest'ultima (S.S. 340) sino al punto in cui, in località Calventina, si incontra il limite ovest della fascia di rispetto paesistico-ambientale del corso d'acqua S. Giorgio (150 metri dal corso d'acqua medesimo), da questo punto si prosegue, salendo, lungo il limite di detta fascia di rispetto, sino ad incontrare la via per S. Giorgio per imboccarla in direzione di Gottro, si prosegue quindi sulla stessa sino ad incontrare la via Per Naggio, seguendo la quale per un breve tratto, in direzione ovest, si arriva ad imboccare la via Travella per seguirla dirigendosi verso la frazione di Gottro sino all'incrocio con le vie S. Lucia e Tognola, si prosegue quindi sulla via Tognola sino alla via Ai Monti che si percorre, in senso orario, sino ad incontrare il fosso che incide la Valle di S. Giorgio, seguendo il quale si risale detta valle sino ad incontrare la curva di livello dei 1000 m. s.l.m. per seguirla, verso est per lungo tratto sino ad incontrare il confine comunale di Grandola ed Uniti, lungo il quale si prosegue verso sud sino ad incontrare il punto di partenza in corrispondenza della S.S. n.340 Regina.

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI

Ambito di tutela paesaggistica dell'area in loc. "Monti di Gottro" e "Case Bilate" in Comune di Carlazzo

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri e specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni

Indicazioni generali

- La rete stradale e sentieristica deve essere salvaguardata e valorizzata, anche prevedendo eventuali integrazioni della stessa, mantenendo il più possibile le dimensioni e le finiture che caratterizzano l'attuale aspetto, avendo cura, inoltre, di preservare la vegetazione esistente in quanto la stessa, pur non essendo sempre costituita da essenze di pregio, rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica, l'eventuale nuova piantumazione di risarcimento, dovrà essere realizzata con essenze di tipo autoctono e tenendo conto dei caratteri paesaggistici peculiari del luogo;

- l'equilibrio tra aree verdi prive di vegetazione e le aree boscate dovrà essere mantenuto avendo cura di non prevedere, di massima, nuove piantumazioni in quelle aree storicamente destinate a coltivazione di foraggio e a pascolo;

- eventuali recinzioni dovranno essere attentamente valutate rispetto alla coerenza con i modelli tradizionali preesistenti. In ogni caso comunque dovranno essere permeabili alla vista e l'aggiunta di materiale vegetale (siepi), dovrà essere realizzata avendo cura di non interrompere la continuità visiva delle aree verdi libere con particolare attenzione alla

preservazione delle visuali dai percorsi di pubblico accesso verso il nucleo di Case di Bilate e i laghi di Piano e Ceresio;

- particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia della morfologia e organizzazione a terrazzamenti dei versanti; i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame reperito in loco o similare e preferibilmente eseguiti con la tecnica della tradizione (a secco), eventuali sistemazioni dei versanti dovranno essere preferibilmente realizzate con tecniche che utilizzino materiale vegetale (ingegneria naturalistica);

- l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria e stradale dovrà essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci dai quali si può godere della vista dei laghi di Piano e Ceresio, e dei numerosi nuclei storici che si adagiano sui pendii;

- il recupero degli edifici e manufatti storici esistenti dovrà essere in generale improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive e dei caratteri stilistici e materici che li caratterizzano, particolare attenzione deve esser posta in tal senso al nucleo dei Monti di Gottro valutando anche la necessità di eventuale ripristino di elementi connotativi compromessi;

- la realizzazione di nuovi edifici dovrà essere valutata attentamente anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i caratteri paesistici tutelati) oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate, del grado di percepibilità degli stessi e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle aree libere all'intorno.

Criteri integrativi per la tutela e valorizzazione dei caratteri specifici del nucleo di "Case di Bilate"

- il recupero del nucleo storico di "Case di Bilate" dovrà essere attuato valutando complessivamente tutte le componenti volumetriche e tipologiche, le specificità della viabilità di accesso e delle sistemazioni esterne nonché del contesto agricolo, al fine di non stravolgere le attuali complessità, formate da architetture, percorsi e spazi agricoli circostanti. In particolare il recupero degli edifici dovrà avvenire preferibilmente attraverso l'utilizzo delle tecniche costruttive e dei materiali originari senza aggiunte o superfetazioni che ne stravolgano le caratteristiche stilistiche, tipologiche e materiche;

- dovranno essere attentamente salvaguardati tutti le componenti antropiche e naturali che connotano il particolare aspetto esteriore del luogo, sono pertanto da escludersi tutti quegli interventi che possono compromettere l'assetto attuale e introdurre elementi o manufatti estranei ai caratteri del sito. E' comunque vietata la realizzazione di recinzioni.

ALLEGATO 1.2 ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL' AREA IN LOC. "MONTI DI GOTTRO" E "CASE BILATE" IN COMUNE DI CARLAZZO

08A04693

DELIBERAZIONE 28 maggio 2008.

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del quartiere Valsesia (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007373).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 3/07 del 28/05/2007, della Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell’art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c) e d)* del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per il “Quartiere Valsesia”, in Comune di Milano, e relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell’art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione del verbale n. 3/07 del 28/05/2007 della Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all’albo pretorio del Comune di Milano in data 04/07/2007;

Rilevato che a seguito di detta pubblicazione sono state presentate alla Regione tre osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati, come riportato nell’allegato 3 “Osservazioni”;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la rilevanza paesaggistica di questo brano di città moderna, degli anni ’70, che conserva sotto il profilo architettonico una significativa coerenza stilistica connessa alle particolari tipologie utilizzate, e dal punto di vista paesaggistico e urbanistico una stretta relazione tra edificato e sistema del verde. La forte coerenza architettonica, la particolare organizzazione planivolumetrica e la forte permeabilità del sistema del verde rendono questo insediamento fortemente riconoscibile all’interno del contesto della periferia urbana sud-ovest di Milano. Questi caratteri, insieme alla fruibilità degli spazi pubblici urbani interni, l’hanno di fatto elevato a riferimento identitario della zona;

Considerato che per l’analisi e la valutazione delle osservazioni si è tenuto conto delle motivazioni della Commissione sopra indicate e quindi della necessità di garantire la coerenza edilizia connessa alle particolari tipologie utilizzate e la coerenza paesaggistica o urbanistica data dalla felice configurazione tra edificato e sistema del verde, nonché dal fatto che l’impostazione dei criteri di gestione indirizzano in tal senso le trasformazioni, senza precludere eventuali adeguamenti edilizi e urbanistici;

Ritenuto quindi di decidere in merito all’accoglimento delle singole osservazioni, sulla base delle sopraindicate considerazioni, come riportato nell’allegato 3 “Osservazioni” della presente deliberazione e di modificare, a seguito dell’accoglimento parziale delle stesse, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico limitatamente all’integrazione, nei criteri di gestione,

di più specifiche attenzioni relative alla tutela del verde e alla salvaguardia dei caratteri stilistici maggiormente connotativi;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c) e d*) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area in Comune di Milano, -"Quartiere Valsesia"- per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'allegato 1 "Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area, quello descritto e restituito graficamente nel punto 2 "Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico " del suddetto allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di decidere nel merito delle osservazioni presentate, come indicato nell'allegato 3 "Osservazioni", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione, specificati nell'allegato 2 - "Criteri di gestione paesaggistica delle trasformazioni"- che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

"Quartiere VALSESIA" in Comune di Milano

PUNTO 1
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Il quartiere Valsesia, collocato a sud-ovest di Milano, nella periferia urbana al confine con il territorio comunale di Cesano Boscone e a sud del quartiere Baggio, presenta un'organizzazione microurbanistica che lo differenzia notevolmente dalle lottizzazioni edilizie circostanti. L'area è connotata dalla presenza del deviatore del fiume Olona marcato da filari alberati e dalle aree limitrofe destinate a verde, rappresentando, in questo contesto urbano, una rilevanza paesaggistica di elevato significato, che trova a sud e sud-ovest l'evidente limite fisico della via Parri ma anche un elevato grado di percepibilità.
Il quartiere è un moderno complesso edilizio realizzato a metà degli anni '70, opera degli architetti Lorenzo Martinoia e Aldo Giuliani, composto da 13 edifici a torre di altezza sfalsata tra colonne di 7 piani e colonne di 11 piani fuori terra e 9 diversi blocchi di edifici a schiera con altezze variabili tra i 4 e gli 8 piani fuori terra, connotati da scelte cromatiche e di linguaggio architettonico di evidente coerenza e forza connotativa, disposti a contorno dell'isolato definendo all'interno uno spazio pubblico principalmente a parco e verde di significative dimensioni e valore nel quale sono collocati il edifici di servizi di modeste dimensioni. La scelta delle tipologie architettoniche a torre e a blocchi a schiera ha fatto sì che l'intero insediamento risulti permeabile agli spazi verdi, caratteristica che, pur nella distinzione tra aree pubbliche e private, qualifica in modo evidente questo brano di città rispetto all'intorno.

Il Quartiere Valsesia risulta meritevole di tutela in quanto rappresenta un brano di città moderna che conserva, sotto il profilo architettonico, una significativa coerenza stilistica connessa alle particolari tipologie utilizzate e alle scelte di materiali e colori, e dal punto di vista urbanistico e paesaggistico una felice coniugazione tra edificato e sistema del verde, con gli edifici collocati in modo discontinuo a corona ai limiti dell'isolato affacciati sulle aree verdi circostanti, definendo chiaramente il limite dell'insediamento e al tempo stesso circoscrivendo uno spazio verde pubblico urbano di consistenti dimensioni e qualità verso la città.
L'evidente coerenza architettonica, le connotazioni cromatiche, la particolare organizzazione planivolumetrica e la forte permeabilità del sistema del verde rendono inoltre questo insediamento fortemente riconoscibile all'interno del contesto della periferia urbana sud-ovest di Milano e questi caratteri, insieme all'elevata fruibilità degli spazi pubblici, l'hanno di fatto elevato a riferimento identitario della zona.
Inoltre, nonostante il quartiere sia contornato da infrastrutture viarie di rilevante traffico, la morfologia del terreno e le piantumazioni finalizzate al mascheramento di tali infrastrutture, nonché il segno consolidato del deviatore dell'Olona, con le aree verdi e la vegetazione che lo accompagna (ora in corso di riqualificazione), consentono comunque tuttora di percepire il particolare rapporto tra insediamento e aree libere verdi intorno, contribuendo a qualificare il valore paesaggistico di quest'area urbana.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

L'area è così delimitata:

- via Bagarotti, il tracciato del deviatore del fiume Olona, via Parri e via Gozzoli Benozzo. I sedimi delle strade o dei tratti di strada indicati, comprensivi delle relativi banchine e dei marciapiedi, sono da considerarsi inclusi nell'area oggetto di tutela.

PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO.
art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI

"Quartiere VALSESIA" in Comune di Milano

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e di valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano beni tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri specifici per la tutela e valorizzazione del quartiere Valsesia

Al fine di preservare e valorizzare i caratteri connotativi dell'insediamento residenziale anni '70 e di orientare la future trasformazioni verso una piena valorizzazione delle aree all'intorno, che ne definiscono il contesto attuale di riferimento anche in termini percettivi, si indicano i presenti criteri di gestione degli interventi di trasformazione:

- Conservare e rispettare i caratteri tipologici, morfologici e cromatici all'interno dell'insediamento residenziale originario:
  - eventuali modifiche di facciata dovranno essere studiate in progetti che riguardino l'intero edificio e non singole unità immobiliari, tenendo comunque conto anche dell'omogeneità architettonica e stilistica dell'insediamento;
  - eventuali interventi di manutenzione delle facciate dovranno inoltre prevedere, ove possibile, la rimozione degli elementi utilitaristici aggiunti successivamente quali tettoie, verande, grate, doppie finestre, o finestre di colore diverso da quelle originarie e lo spostamento in parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici di elementi tecnologici quali condizionatori, antenne paraboliche, prese d'aria ed altri oggetti tecnologici esterni;
  - le modifiche di singoli edifici che comportino una evidente alterazione dei caratteri cromatici, materici, e compositivi originari dovranno essere verificate in riferimento all'intero comparto tipologicamente e architettonicamente omogeneo di riferimento, mantenendo l'elemento decorativo ricorrente delle strisce (verticali per le torri e orizzontali per i corpi bassi) distintivo del quartiere e la permeabilità dei piani terra (pilotis);

- l'introduzione di eventuali nuovi volumi, anche accessori, deve essere valutata anch'essa all'interno di progetti organici relativi all'intero comparto tipologicamente e architettonicamente omogeneo di riferimento;
- particolare attenzione deve essere rivolta anche al mantenimento degli arredi all'interno dei giardini privati, come corpi illuminanti, fontanelle, panchine e pavimentazione dei vialetti pedonali

- Salvaguardare e valorizzare i caratteri vegetazionali del parco pubblico interno al quartiere e delle aree verdi private, garantendo che la sistemazione e l'adeguamento dei tratti di viabilità pedonale o altri generi di interventi, non compromettano la vegetazione esistente, con particolare riferimento ai soggetti arborei di più antico impianto, e che le eventuali nuove piantumazioni siano realizzate tenendo conto delle essenze già presenti.

- Salvaguardia delle alberature esistenti e dell'impianto delle specie arboree, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi, evitando di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo. In caso di sostituzione dei soggetti arborei occorrerà prevedere le opportune compensazioni che la Commissione per il Paesaggio dovrà attentamente valutare. In questi casi occorrerà presentare idonea documentazione atta ad esplicitare le ragioni per le quali si chiede la sostituzione, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei nuovi soggetti arborei da piantare.

- Salvaguardare e valorizzare il sistema complessivo delle aree verdi pubbliche e private preservandone la continuità e la permeabilità percettiva dall'interno e dall'esterno del quartiere. Le eventuali nuove sostituzioni di essenze arboree sia per singoli soggetti che per gruppi di essenze, dovranno essere disposti con il medesimo schema di impianto organico evitando riproposizioni di filari alberati o siepi di forme inadeguate non riconoscibili nel contesto.

- Evitare di pregiudicare la percepibilità del verde, assicurando che l'introduzione di nuove recinzioni e la sostituzione delle esistenti sia attentamente valutata e orientata di massima verso tipologie trasparenti (inferriata con eventuale muretto) o verdi, conferma, ove possibile, del disegno originario legato al progetto del quartiere.

- Limitare la posa in opera di cartellonistica di ogni tipo e garantire la corretta collocazione della stessa in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei coni ottici sulle aree a verde interne ed esterne al quartiere:
  - è comunque esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari di grandi dimensioni ;
  - è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, verificando comunque attentamente la collocazione e le caratteristiche dei manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico di appartenenza;
  - è consentita la posa di cartellonistica pubblicitaria solo sulle pensiline di riparo dei passeggeri, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle dimensioni massime di cm 70 x 100;

- gli esercizi commerciali possono esporre insegne, anche luminose, sulle facciate, rapportando le dimensioni agli elementi architettonici dell'edificio, sono comunque vietate le insegne a bandiera.

- Le nuove edificazioni, previste a margine dell'area in prossimità del deviatore, dovranno garantire:
  - la salvaguardia e continuità di una consistente fascia a verde lungo la via Valsesia a contorno e rispetto paesaggistico dell'omonimo quartiere;
  - la valorizzazione del deviatore Olona con le sue sponde quale elemento paesaggistico di relazione con le aree a verde poste a est, a nord e a sud dell'area in oggetto,
  - la percepibilità del quartiere nei suoi caratteri distintivi complessivi di scenario urbano dalla via Parri, prevedendo adeguati scorci e coni visuali sul quartiere e le aree verdi che lo contornano,
  - confermare il carattere di permeabilità percettiva del sistema del verde che connota l'insediamento Valsesia originario con l'attenta integrazione progettuale tra edificato, aree a verde privato e aree a verde pubblico.

ALLEGATO 3

OSSERVAZIONI

"Quartiere VALSESIA" in Comune di Milano

OSSERVAZIONI PERVENUTE

1. **F.lli Moncini S.r.l.** (prot. Reg.le Z1.2007.0017457 del 06/09/2007) - richiesta di chiarimenti in merito all'assoggettamento a tutela dell'area di proprietà con destinazione urbanistica industriale;
2. **Sig. Carlo Ticozzi Valerio** e altri (prot. Reg.le Z1.2007.0021908 del 30/10/2007) - richiesta di stralcio delle aree di proprietà incluse nella perimetrazione del vincolo;
3. **Sig. Andrea Giorcelli** (prot. Reg.le Z1.2007.0021908 del 30/10/2007) - richiesta di integrazione di specifiche parti dei criteri di gestione.

ESAME OSSERVAZIONI

- E'da respingere l' osservazione

2. **Sig. Carlo Ticozzi Valerio e altri** (prot. Reg.le Z1.2007.0021908 del 30/10/2007) - in quanto per l'assoggettamento a tutela del quartiere è stata effettuata un'attenta valutazione paesaggistica anche alle aree verdi al contorno che nell'insieme contribuiscono a qualificare il valore paesaggistico di quest'area urbana. Si fa presente inoltre che la tutela di un ambito interessato dal *PII* non inibisce o interferisce con la programmazione in atto, i criteri di gestione evidenziano specifiche cautele da tenere presenti nella guida delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Risulta non proponibile escludere parti di aree inserite nel perimetro tutelato, in quanto la non corretta gestione delle stesse potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'intero comparto.

- E' stata parzialmente accolta l'osservazione

3. **Sig. Andrea Giorcelli** (prot. Reg.le Z1.2007.0021908 del 30/10/2007), in riferimento ai criteri relativi al mantenimento dei caratteri connotativi del quartiere originario, escludendo gli aspetti eccessivamente puntuali che devono essere opportunamente gestiti tramite i criteri, ed escludendo proposte di descrizioni che assumono una valenza più di carattere urbanistico anziché paesistico.

- Non da luogo a provvedere l'osservazione:

1. **F.lli Moncini S.r.l.** (prot. Reg.le Z1.2007.0017457 del 06/09/2007) - in quanto non si tratta di una vera e propria osservazione, ma di una comunicazione relativa all'area di proprietà, ricompresa nella perimetrazione dell'ambito tutelato, nella quale si svolge un'attività artigianale che da anni non ha una precisa destinazione urbanistica.

08A04694

DELIBERAZIONE 28 maggio 2008.

Comune di Pognana Lario - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area in loc. La Nera. (Decreto legislativo n. 42/2004, art. 136, lettere *c* e *d*). (Deliberazione n. VIII/007375).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 3 del 09.11.93, della Commissione Provinciale di Como per la tutela delle Bellezze Naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento di un'area in loc. La Nera, ubicata nel Comune di Pognana Lario, nell'elenco relativo all'art. 1 della Legge 1497 del 29.06.1939, ora comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 3 del 09.11.93 della Commissione Provinciale di Como per la tutela delle Bellezze Naturali all'albo pretorio del Comune di Pognana Lario in data 8 febbraio 1994;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n.1 del 13.02.07, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Como, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per un'area ubicata., in Comune di Pognana Lario e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., costituita da specifici criteri di gestione paesaggistica degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 13.02.07 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Como, all'albo pretorio del Comune di Pognana Lario in data 25.05.07;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che rileva come l'area sita in loc. La Nera, in Comune di Pognana Lario, risulti inserita in un contesto naturale meritevole di tutela paesaggistica e come per la sua particolare ubicazione, a mezza costa ove il bacino lacuale si restringe, permetta di godere della vista della sponda opposta del lago e al contempo costituisca un contesto naturale meritevole di tutela per il pregevole aspetto e la piena percepibilità dal lago stesso.

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo

dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area sita in loc. La Nera, in Comune di Pognana Lario, per le motivazioni espresse in premessa;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 "Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione degli interventi specificati nell'Allegato 2 "Criteri di gestione paesaggistica degli interventi" che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Pognana Lario, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica dell'area in loc. La Nera in Comune di Pognana Lario

- a nord tratto confine comunale con il territorio del Comune di Nesso (fraz. Careno)
- a est strada comunale Pognana-Careno a partire dalla linea d'impluvio Valle Nera
- a sud linea d'impluvio Valle Nera
- a ovest strada statale Lariana a partire dalla linea d'impluvio Valle Nera fino al confine comunale con il territorio di Nesso (fraz. Careno);

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELL' AREA IN LOC. LA NERA IN COMUNE DI POGNANA LARIO

ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica dell'area in loc. La Nera in Comune di Pognana Lario

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Criteri per la tutela e valorizzazione dei caratteri specifici dell'area

- Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia della morfologia del terreno, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame compatibile con la tradizione locale ed eseguiti preferibilmente con la tecnica a secco;

- dovranno essere salvaguardati, recuperati e valorizzati i sentieri esistenti, avendo cura di mantenerne la tipologia del piano di calpestio e le opere d'arte atte al contenimento delle terre, realizzate con la tipica pietra locale. Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento e al recupero della "santella" presente nell'ambito;

- l'eventuale realizzazione di nuovi tracciati stradali o l'adeguamento degli esistenti dovrà avvenire, avendo cura di salvaguardare la vegetazione esistente, in quanto la stessa, pur non essendo sempre costituita da essenze di pregio, rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica;

- l'eventuale previsione di nuovi edifici o manufatti dovrà essere valutata attentamente anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i caratteri paesistici tutelati) oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle aree libere all'intorno, soprattutto ove visibili dal più ampio contesto con particolare attenzione alla percepibilità dal lago e dalla sponda lacuale opposta,

- sono comunque da evitare interventi che introducono elementi, essenze e manufatti che per conformazione, cromatismi ed estensione possono alterare i caratteri salienti del luogo con particolare attenzione alla percepibilità dell'area dal lago e dalla sponda lacuale opposta;

- l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria e stradale dovrà essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci dai quali si può godere della vista del lago e dei nuclei storici che si adagiano sui versanti dell'opposta sponda lacuale.

08A04695

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803139/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.